



SENT. 168/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA

Presidente

Ida CONTINO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al **n.60128** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna n.231/2021, depositata il 17 giugno 2021, proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Gardelli del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata claudio.gardelli@firenze.pecavvocati.it e renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.24, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi di posta elettronica

certificata):

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso

l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 15 luglio 2025, celebrata con

l'assistenza della Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Cons. Cosmo

Sciancalepore, l'Avv. Valentina Minelli (delegata dall'Avv. Claudio

Gardelli) per il ricorrente e l'Avv. Sergio Preden per l'I.N.P.S.

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, con la impugnata sentenza n.231/2021, depositata il 17 giugno 2021, ha respinto la domanda dell'odierno appellante, pensionato dal 1° febbraio 2020, già in servizio nella Polizia di Stato, con una anzianità di servizio di 17 anni, 7 mesi e 6 giorni alla data del 31/12/1995 e una anzianità di servizio alla data di cessazione di 43 anni e 10 mesi, volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema "misto", con applicazione, sulla parte retributiva, dell'aliquota del 44% prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 per il personale militare. Il ricorrente ha anche chiesto il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno del pensionamento all'effettivo pagamento, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da

distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il rigetto della domanda è stato motivato dal Giudice di primo grado, fondamentalmente, con la considerazione che il menzionato art.54 *“disciplina esclusivamente il trattamento pensionistico del personale militare, mentre la Polizia di Stato, nella quale ha prestato servizio il ricorrente, è un’amministrazione civile ad ordinamento speciale, come stabilito dall’art.3, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n.121. La chiara dizione letterale del citato art.54 non ne consente, quindi, l’applicazione all’odierno ricorrente”*.

2. L’appellante, con l’odierno gravame, notificato in data 13 luglio 2022 e depositato in pari data, con il patrocinio dell’Avv. Claudio Gardelli (la *procura ad litem* è stata peraltro conferita anche ad altro difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori), ha chiesto l’annullamento della menzionata sentenza n.231/2021 in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo, ha sostenuto che la normativa in argomento si applica a tutto il comparto Sicurezza di cui fa parte anche la Polizia di Stato e che la smilitarizzazione della Polizia di Stato, disposta dalla legge n.121/1981, non ha alcuna incidenza sul trattamento di quiescenza di coloro che, al momento dell’arruolamento, erano militari.

Il OMISSIS ha altresì rappresentato che l’art.1, commi 101 e 102, della legge n.234/2021, norma successiva alla sentenza impugnata, ha esteso espressamente al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, in possesso di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, l’art.54 del d.P.R.

n.1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione

da liquidare con il sistema “misto”, con applicazione dell’aliquota del

2,44% per ogni anno utile.

L’appellante ha, inoltre, rilevato che le Sezioni riunite di questa Corte,

con la sentenza n.1/2021, successiva al deposito del ricorso all’origine

del giudizio e precedente alla sentenza impugnata, hanno affermato

che *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema*

“misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n.335/1995, in

favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di

anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava

un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto

dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995,

con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato

nel 2,44%” e che detti principi sono stati poi recepiti nella norma

sopravvenuta anche alle Forze di Polizia smilitarizzate.

Il OMISSIS ha, infine, affermato, richiamando varie sentenze di

questa Corte, che l’attuale richiesta di applicazione dell’aliquota annua

del 2,44%, non costituisce una modifica della domanda originaria,

nella quale veniva richiesta l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui

all’art.54, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973, trattandosi di una

precisazione derivante da circostanza sopravvenuta.

3. L’I.N.P.S. ha invece chiesto la conferma della sentenza impugnata

per le seguenti motivazioni. L’art.1, commi 101 e 102, della legge

n.234/2021, richiamato dall’appellante, comproverebbe la correttezza

della sentenza di primo grado impugnata in quanto, se agli ex

appartenenti alle forze di Polizia si fosse dovuta applicare l'aliquota prevista dal citato art.54, non sarebbe stato necessario emanare una apposita disposizione.

L'Istituto ha aggiunto che la suddetta normativa ha portata innovativa e può essere applicata solo ai trattamenti pensionistici da liquidare in data successiva alla sua entrata in vigore. Questa interpretazione sarebbe confermata dal testo letterale della norma indicata (essa, secondo l'Istituto, fa testuale riferimento alla quota retributiva della pensione *"da liquidare"*, e non già liquidata e al *"personale delle Forze di Polizia"*, quindi a coloro che sono in servizio e non ai pensionati); dalla circostanza che il comma 102 prevede la copertura della spesa conseguente solo a partire dall'anno 2022 (e ciò confermerebbe la non applicabilità della norma ai trattamenti già in essere al 31 dicembre 2021); dall'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale secondo il quale *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"* e, infine, dalla sentenza della Corte costituzionale n.434/2002 secondo la quale le prestazioni pensionistiche si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa.

In via subordinata, l'Istituto ha chiesto che il beneficio richiesto dal OMISSIS sia riconosciuto solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore dell'art.1, commi 101 e 102, della legge n.234/2021) e non dalla decorrenza della pensione in discorso.

4. L'appellante ha presentato, in data 23 giugno 2025, una memoria nella quale ha ribadito che la richiesta di applicazione dell'aliquota

annua del 2,44%, così come previsto dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n.1/2021, non costituisce una modifica della domanda originaria, nella quale veniva richiesta l'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art.54, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973, trattandosi di una precisazione derivante da circostanza sopravvenuta. Il OMISSIS ha anche richiamato la sentenza n.285/2024 di questa Sezione secondo la quale l'estensione del citato art.54, con le modalità applicative indicate dalle Sezioni riunite, riguarda anche il personale già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

In conclusione, l'appellante ha chiesto, con vittoria delle competenze legali, l'accoglimento delle conclusioni rese nell'atto introduttivo e, in via subordinata, l'applicazione del coefficiente del 2,44% così come enunciato nella sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

5. Nell'odierna udienza, sentite le parti presenti, Avv. Valentina Minelli (su delega dell'Avv. Claudio Gardelli) per l'appellante e Avv. Sergio Preden per l'I.N.P.S., che si sono riportati alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il presente gravame, come illustrato in fatto, concerne la questione della modalità di computo della "quota retributiva" della pensione, da liquidarsi con il sistema "misto", spettante ad un ex appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio con 43 anni e 10 mesi e che, al 31

dicembre 1995, vantava una anzianità di servizio di 17 anni, 7 mesi e 6 giorni. In particolare, il presente gravame riguarda l'applicabilità alla presente fattispecie dell'aliquota del 44% prevista dall'art.54, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973 o, come ulteriormente richiesto dall'appellante a seguito della sentenza n.1/2021 della Sezioni riunite di questa Corte, dell'aliquota annua del 2,44%.

2. Considerato che uno dei due difensori dell'appellante *non* è abilitato alle Magistrature superiori, pur in mancanza di apposita eccezione da parte dell'I.N.P.S., si ritiene doveroso valutare preliminarmente se l'appello presentato dal OMISSIS sia ammissibile, atteso che l'art.28, comma 2, c.g.c. dispone che *“per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori”* e che, secondo l'art.190, comma 3, c.g.c. *“l'atto di appello ... va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione”*.

L'appello è ammissibile.

Il OMISSIS, infatti, è rappresentato e difeso anche da un avvocato che risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e che ha autenticato la procura alla lite e sottoscritto l'atto di appello e la successiva memoria. La giurisprudenza ha chiarito che, per l'ammissibilità del gravame, nel caso di più difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti in cassazione, rimanendo irrilevante la mancata iscrizione in detto albo di altro

avvocato sottoscrittore (Cass. Civ., Sez. II, 17 aprile 2013, n.9363).

3. Considerato che, nella domanda amministrativa del 27 luglio 2020 e nell'originario ricorso del 14 settembre 2020, l'appellante chiedeva la riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota del 44% della base pensionabile prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973, occorre accertare i riflessi sul presente giudizio della successiva richiesta dell'appellante di applicazione del coefficiente annuo del 2,44%, così come previsto dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n.1/2021 successiva alla domanda amministrativa e all'originario ricorso, alla luce dell'art.1, commi 101 e 102, della legge n.234/2021, norma entrata in vigore dopo il deposito della sentenza impugnata.

Per affrontare la questione è necessario individuare *petitum e causa petendi*. In tale operazione interpretativa il Giudice deve considerare il contenuto sostanziale della domanda presentata, così come desumibile dagli atti del giudizio e dalle allegazioni delle parti in correlazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Nella presente vertenza, come già affermato dalla univoca giurisprudenza di questa Sezione formatasi con riferimento ad analoghe fattispecie (*ex multis*, n.174/2022, n.262/2023, n.69/2024, n.170/2024, n.14/2025, n.88/2025), nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.112 c.p.c.) sarebbe stata ipotizzabile ove il Giudice di primo grado avesse deciso il ricorso presentato dall'appellante, applicando (o non applicando) l'aliquota del 2,44% annuo indicata dalle Sezioni riunite di questa Corte con la

sentenza n.1/2021, riguardante proprio la corretta applicazione del richiamato art.54. Il Giudice di prime cure, infatti, ricorrendo tutti i presupposti necessari, avrebbe potuto eventualmente ritenere applicabile l'art.54 del d.P.R. n.1092/1973, secondo le modalità individuate dalle Sezioni riunite in data successiva al ricorso e, quindi, individuare, come richiesto dall'appellante, la corretta percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, sia pure in misura differente da quella dallo stesso pretesa. Analogo ragionamento vale oggi con riferimento alla valutazione, ai fini della presente decisione, di quanto disposto dall'art.1, commi 101 e 102, della legge 234/2021 in data successiva alla sentenza impugnata.

Deve pertanto escludersi che l'eventuale declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% (anziché del 44% della base pensionabile) costituisca violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la richiesta della suddetta aliquota può ritenersi compresa nel più ampio *petitum* inizialmente avanzato dal ricorrente.

Non è quindi neppure riscontrabile, in adesione sempre alla consolidata giurisprudenza di questa Sezione di appello, alcuna violazione dell'art.153, comma 1, lettera b, c.g.c. secondo il quale i ricorsi in materia pensionistica sono inammissibili, tra l'altro, quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. L'originaria domanda dell'appellante è, infatti, espressione di un *petitum* sostanziale indubbiamente diretto ad

ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della pensione, contestando i criteri di calcolo utilizzati dall'I.N.P.S. nell'originario provvedimento concessivo del trattamento pensionistico.

4. Passando al merito, l'appello è parzialmente fondato.

Nel richiamare, per ragioni di sintesi, i numerosi precedenti, anche di questa Sezione, sul tema (*ex plurimis*, Sez. II Appello n.168/2024, n.285/2024, n.8/2025, n.132/2025), la questione di diritto devoluta a questo Giudice riguarda la possibilità di applicare l'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 al personale della Polizia di Stato, considerando la "smilitarizzazione" disposta dalla legge n.121/1981.

L'art.54, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973, riconoscendo "al militare" che abbia maturato alla data del 31 dicembre 1995 almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile, il diritto a una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, ha introdotto una deroga al principio che il trattamento pensionistico venga commisurato alla durata del servizio prestato. Proprio in quanto "speciale", la norma non risulta applicabile al di fuori del preciso perimetro tracciato e, quindi, in ragione del percorso motivazionale seguito dalle Sezioni riunite nelle sentenze n.1/2021 e n.12/2021 (alle quali si rinvia) e per effetto della relativa "smilitarizzazione", la giurisprudenza d'appello ha costantemente escluso l'applicabilità del menzionato art.54 al personale appartenente alla Polizia di Stato.

Il coefficiente del 2,44% annuo, elaborato dall'organo nomofilattico, è tuttavia divenuto oggetto di una specifica e testuale estensione in

favore del personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile con l'entrata in vigore della legge n.234/2021 (successiva alla sentenza impugnata). L'art.1, comma 101, di questa legge dispone infatti che *“al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*. Per l'attuazione di tale disposizione, il successivo comma 102 ha previsto delle somme per gli anni dal 2022 al 2031.

Il legislatore ha, quindi, inteso espressamente ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del menzionato art.54, comma 1, proprio alla luce dell'interpretazione fornita dall'organo di nomofilachia contabile, nell'ambito di una iniziativa evidentemente volta a rendere equivalente il trattamento pensionistico di tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione, soprattutto per il personale al quale si applica il sistema misto.

Come già più volte ampiamente illustrato da questa Sezione anche recentemente (Sez. II Appello, 5 giugno 2025, n.132), deve escludersi però che le disposizioni in commento abbiano una efficacia pienamente retroattiva, posto che il principio di irretroattività della legge, sancito

dall'art.11 delle "preleggi", è ispirato alla superiore esigenza della certezza del diritto, e, dunque esclude (in linea generale) che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, tranne che ci si trovi al cospetto di leggi di "interpretazione autentica" al cui alveo non possono tuttavia essere ricondotti i commi in esame. Deve, infatti, escludersi che all'art.1, commi 101 e 102, della legge n.234/2021 possa attribuirsi il valore di una "interpretazione autentica", sia perché privi di una qualsivoglia indicazione lessicale in tal senso, sia perché emanati in assenza di un contrasto giurisprudenziale sulle norme dirette a regolare la misura del trattamento pensionistico degli appartenenti alle Forze di Polizia smilitarizzate.

Le variazioni migliorative come quella in parola, ove non contenute in leggi di interpretazione autentica, possono essere considerate costituzionalmente compatibili purché incidenti sui singoli ratei pensionistici a maturare dalla data di entrata in vigore dello *jus superveniens*, sempre che adeguatamente supportate da ragioni di tutela di interessi costituzionalmente protetti. Nel caso di specie, da un lato, è stato possibile risalire all'intenzione del legislatore di ristabilire un'armonia nel sistema previdenziale proprio del comparto difesa e sicurezza, sicuramente compromessa dall'art.54 indicato, in attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost.; dall'altro, trattandosi di una scelta legislativa di "estensione" di una norma già esistente ma palesemente circoscritta al solo personale militare, deve rimarcarsi che la legge non può che disporre che per il futuro,

dovendosi escludere che il legislatore abbia voluto risolvere singole controversie e, al tempo stesso, ridimensionare l'impatto economico deteriore che l'innovazione legislativa possa provocare. L'esigenza di evitare disparità di trattamento deve, dunque, temperarsi con il principio, di rango costituzionale, di equilibrio del bilancio (articoli 81, 117 e 119 Cost.).

L'unica soluzione idonea a offrire un compromesso compatibile con il delineato assetto costituzionale è, conclusivamente, quella di ritenere che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del "nuovo" coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore dell'art.1, commi 101 e 102, della legge n.234/2021). La descritta soluzione esegetica appare pienamente conforme ai dettami costituzionali e idonea a rendere applicabile la norma ai giudizi in corso, nei limiti operativi sopra indicati. Non toccando i "diritti quesiti" e nemmeno imponendo una revisione *ex tunc* del provvedimento di liquidazione in relazione ai ratei già versati, l'applicazione dello *jus superveniens* si impone, anche in sede d'appello, come strumento di adeguamento della risoluzione della controversia al mutato assetto normativo, senza integrare alcuna *mutatio libelli*. La pretesa del ricorrente può trovare, infatti, accoglimento nei limiti di un vero e proprio "aumento" pensionistico, da attribuire *ex nunc*.

Alla prospettata soluzione interpretativa ha aderito anche l'Istituto previdenziale con la circolare n.44 del 23 marzo 2022.

L'interpretazione ha, infine, trovato l'autorevole avallo della Corte costituzionale nella sentenza n.33 del 28 febbraio 2023 con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 4, della legge n.395/1990 sollevata, in riferimento all'art.3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art.54, commi 1 e 2, del d.P.R. n.1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia Penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo *jus superveniens* costituito dall'art.1, comma 101, della legge n.234/2021 dovesse “*giustamente*” avere una “*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*”. Peraltro, il Giudice delle Leggi è stato chiamato a pronunciarsi anche su analoga questione di legittimità riferita alla normativa applicabile alla Polizia di Stato e, con l'ordinanza n.36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse nella sentenza n.33/2023, “*alla luce del mutato quadro normativo*” recato dalla legge n.234/2021, ha rimesso gli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione.

5. In definitiva, nel caso di specie, avendo una anzianità di servizio di 17 anni, 7 mesi e 6 giorni alla data del 31 dicembre 1995, il OMISSIS ha diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art.54 del d.P.R. n.1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze n.1/2021 e n.12/2021, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data

indicata, solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 (e non dalla data del pensionamento).

L'appello merita, quindi, parziale accoglimento e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, sui ratei a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta norma estensiva e della parziale soccombenza, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a far data dal 1° gennaio 2022, con liquidazione, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022, della maggior somma tra interessi legali

		SENT. 168/2025	
	e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino		
	all'effettivo soddisfo.		
	Spese compensate.		
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)	
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 21 LUGLIO 2025		
	P. Il Dirigente		
	Dott. Massimo Biagi		
	<i>f.to digitalmente</i>		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n.196,		
	DISPONE		
	che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al		
	comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.		
		Il Presidente	
		(dott.ssa Daniela Acanfora)	
		<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 21 LUGLIO 2025		
	16		

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 21 LUGLIO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco